

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-527 del 30/01/2024
Oggetto	CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME BIDENTE E RIO PONDO IN COMUNE DI SANTA SOFIA (FC). RICHIEDENTE: COMUNE DI SANTA SOFIA. USO: SCARICHI ACQUE BIANCHE - PROCEDIMENTO FC22T0024.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-555 del 30/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE SUL FIUME BIDENTE E RIO PONDO IN COMUNE DI SANTA SOFIA
(FC). RICHIEDENTE: COMUNE DI SANTA SOFIA. USO: SCARICHI ACQUE
BIANCHE - PROCEDIMENTO FC22T0024.**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in

materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

PRESO ATTO che;

1. con istanza pervenuta in data 03/06/2023 con protocollo PG/2022/92241, integrata successivamente con nota acquisita in data 08/06/2022 PG/2021/94943 il Comune di Santa Sofia (C.F./P.I. 80008900401 - 00672390408), con sede legale in comune di Santa Sofia (FC), ha chiesto la concessione PRATICA FC22T0024 per l'occupazione di aree demaniali con scarichi di acque bianche (meteoriche), come di seguito individuati:

- **SCARICO 4:** lo scarico è costituito da un DN1000 CLS, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 4 m terminali (leggermente inclinati e quasi paralleli all'alveo) ed una superficie di circa 5.2 mq. Lo scarico avviene nel muro costituente la briglia sul Rio Sasso a confine con muro di sostegno in sponda sinistra idraulica.
- **SCARICO 25:** lo scarico è costituito da un DN500 PVC, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 10 m (ortogonale all'alveo) ed una superficie di circa 5 mq. Lo scarico avviene nel muro di sostegno adiacente alla briglia sul Rio Sasso in destra idraulica.
- **SCARICO 26:** lo scarico è costituito da un DN600 PVC protetto da un bauletto in calcestruzzo, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 62 m ed una

superficie di circa 56 mq. La condotta scorre interrata ai piedi del muro di sostegno in destra idraulica del fiume Bidente per poi scaricare nella golena bassa del fiume stesso poco prima del ponte stradale della SS310.

- **SCARICO 52:** lo scarico è costituito da un DN400 CLS, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 5 m (ortogonali all'alveo) ed un superficie di circa 2.5 mq. Lo scarico avviene nella sponda in sinistra idraulica del Rio Pondo.
- **SCARICO 41:** lo scarico è costituito da un DN630 PVC, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 5 m terminali ed un superficie di circa 3.2 mq. Lo scarico avviene in sinistra idraulica del fiume Bidente, sottopassando il percorso fluviale;

2. con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 08/06/2023 con protocollo PG/2023/100437, il Comune di Santa Sofia ha chiesto **variante** alla suddetta concessione **per inserire in concessione i seguenti scarichi:**

- **SCARICO 2N:** lo scarico è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente, subito a monte del ponte stradale della SP26 sul medesimo fiume, con sedime al piede del muro in pietra di contenimento alla via Guglielmo Marconi ed al limitare dell'area demaniale fluviale, deriva dalla separazione di una fognatura mista e che diviene pertanto scarico di acque bianche - a seguito di una serie di interventi da parte della Società Hera. è costituito da condotta DN 800 PVC con scarico a monte del ponte, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 2 m terminali ed un superficie di circa 2 mq. Lo scarico avviene a piede muro e a filo golena.
- **SCARICO 3N:** lo scarico è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente subito, a valle del ponte stradale della SP26 sul medesimo fiume e con sedime sulla briglia esistente, è ubicato in via Giovannetti, è derivante da una fognatura mista e che diviene pertanto scarico di acque bianche a seguito di una serie di interventi da parte della Società Hera, è costituito da una condotta DN 630 PVC con scarico a valle del ponte, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 35 m ed un superficie di

circa 35 mq. La condotta di scarico scorre, nel tratto finale (circa 1 metro), ovviamente all'interno del corpo della briglia, prima del punto di scarico vero e proprio che avviene in corrispondenza del salto di quota della stessa briglia.

- **SCARICO 5N:** lo scarico è ubicato in via Giovannetti, è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente ai piedi del muro di pietra di contenimento sul fiume Bidente. si presenta quindi come una condotta DN 200 PVC a calata verticale dal pozzetto di raccolta che sta in via Giovannetti fino al piede del muro sulla golena fluviale, con direzione delle acque verso il fiume Bidente, proprio in corrispondenza di una briglia fluviale
- **SCARICO 6N:** è ubicato in Via Bertini, è posizionato in sponda destra orografica del Rio Pondo, al limite dell'area demaniale, pochi metri prima della confluenza nel Fiume Bidente, Il manufatto di scarico si presenta come un condotto in PVC DN400. I collettori di fognatura bianca hanno uno sviluppo lineare di circa 230 metri e sono realizzati con tubazioni di diametri vari.

DATO ATTO che:

1. la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.185 del 22.06.2022 periodico (Parte Seconda) e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. la variante alla domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 261 del 27/09/2023 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
3. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione Num. 2112 del 21/06/2022, acquisita in data 22/06/2022 PG/2022/104032 e nota Prot. 28/08/2023.0058638.U trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/145817 in data 28/08/2023, in cui si confermano le stesse prescrizioni della Determinazione Num. 2112 del 21/06/2022, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13,

subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

4. l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
5. il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/10321 del 18/01/2024;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 826 dell'importo di € 75,00 eseguito in data 26/05/2022 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. che gli scarichi oggetto della presente concessione risultano esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel citato "Nulla Osta Idraulico" rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 dalla data di rilascio del presente atto ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Comune di Santa Sofia (C.F./P.I. 80008900401 - 00672390408), con sede legale in comune di Santa Sofia (FC), la concessione **PRATICA FC22T0024** per l'occupazione di aree demaniali con scarichi di acque bianche (meteoriche), come di seguito individuati:
 - **SCARICO 4:** lo scarico è costituito da un DN1000 CLS, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 4 m terminali (leggermente inclinati e quasi paralleli all'alveo) ed una superficie di circa 5.2 mq. Lo scarico avviene nel muro costituente la briglia sul Rio Sasso a confine con muro di sostegno in sponda sinistra idraulica.
 - **SCARICO 25:** lo scarico è costituito da un DN500 PVC, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 10 m (ortogonale all'alveo) ed una superficie di circa 5 mq. Lo scarico avviene nel muro di sostegno adiacente alla briglia sul Rio Sasso in destra idraulica.
 - **SCARICO 26:** lo scarico è costituito da un DN600 PVC protetto da un bauletto in calcestruzzo, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 62 m ed una superficie di circa 56 mq. La condotta scorre interrata ai piedi del muro di sostegno in destra idraulica del fiume Bidente per poi scaricare nella golena bassa del fiume stesso poco prima del ponte stradale della SS310.
 - **SCARICO 52:** lo scarico è costituito da un DN400 CLS, il quale occupa il demanio per

una lunghezza di circa 5 m (ortogonali all'alveo) ed un superficie di circa 2.5 mq. Lo scarico avviene nella sponda in sinistra idraulica del Rio Pondo.

- **SCARICO 41:** lo scarico è costituito da un DN630 PVC, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 5 m terminali ed un superficie di circa 3.2 mq. Lo scarico avviene in sinistra idraulica del fiume Bidente, sottopassando il percorso fluviale.
- **SCARICO 2N:** lo scarico è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente, subito a monte del ponte stradale della SP26 sul medesimo fiume, con sedime al piede del muro in pietra di contenimento alla via Guglielmo Marconi ed al limitare dell'area demaniale fluviale, deriva dalla separazione di una fognatura mista e che diviene pertanto scarico di acque bianche - a seguito di una serie di interventi da parte della Società Hera. è costituito da condotta DN 800 PVC con scarico a monte del ponte, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 2 m terminali ed un superficie di circa 2 mq. Lo scarico avviene a piede muro e a filo golena.
- **SCARICO 3N:** lo scarico è è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente subito, a valle del ponte stradale della SP26 sul medesimo fiume e con sedime sulla briglia esistente, è ubicato in via Giovannetti, è derivante da una fognatura mista e che diviene pertanto scarico di acque bianche a seguito di una serie di interventi da parte della Società Hera, è costituito da una condotta DN 630 PVC con scarico a valle del ponte, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 35 m ed un superficie di circa 35 mq. La condotta di scarico scorre, nel tratto finale (circa 1 metro), ovviamente all'interno del corpo della briglia, prima del punto di scarico vero e proprio che avviene in corrispondenza del salto di quota della stessa briglia.
- **SCARICO 5N:** lo scarico è ubicato in via Giovannetti, è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente ai piedi del muro di pietra di contenimento sul fiume Bidente. si presenta quindi come una condotta DN 200 PVC a calata verticale dal pozzetto di raccolta che sta in via Giovannetti fino al piede del muro sulla golena

fluviale, con direzione delle acque verso il fiume Bidente, proprio in corrispondenza di una briglia fluviale

- **SCARICO 6N:** è ubicato in Via Bertini, è posizionato in sponda destra orografica del Rio Pondo, al limite dell'area demaniale, pochi metri prima della confluenza nel Fiume Bidente, Il manufatto di scarico si presenta come un condotto in PVC DN400. I collettori di fognatura bianca hanno uno sviluppo lineare di circa 230 metri e sono realizzati con tubazioni di diametri vari;

4. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 dalla data di rilascio del presente atto ovvero fino al 31/12/2041;
5. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
6. di dare atto che le spese d'istruttoria sono introitate su apposito Capitolo del bilancio della Regione Emilia Romagna;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione Num. 2112 del 21/06/2022, acquisita in data 22/06/2022 PG/2022/104032 e nota Prot. 28/08/2023.0058638.U trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/113901 in data 28/08/2023, che si consegnano in copia semplice al concessionario;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;

11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
13. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione FC22T0024 a favore del Comune di Santa Sofia (C.F./P.I. 80008900401 - 00672390408).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale la concessione per l'occupazione di aree demaniali con scarichi di acque bianche (meteoriche), come di seguito individuati:

1. **SCARICO 4:** lo scarico è costituito da un DN1000 CLS, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 4 m terminali (leggermente inclinati e quasi paralleli all'alveo) ed un superficie di circa 5.2 mq. Lo scarico avviene nel muro costituente la briglia sul Rio Sasso a confine con muro di sostegno in sponda sinistra idraulica.
2. **SCARICO 25:** lo scarico è costituito da un DN500 PVC, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 10 m (ortogonale all'alveo) ed un superficie di circa 5 mq. Lo scarico avviene nel muro di sostegno adiacente alla briglia sul Rio Sasso in destra idraulica.
3. **SCARICO 26:** lo scarico è costituito da un DN600 PVC protetto da una bauletto in calcestruzzo, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 62 m ed un superficie di circa 56 mq. La condotta scorre interrata ai piedi del muro di sostegno in destra idraulica del fiume Bidente per poi scaricare nella golena bassa del fiume stesso poco prima del ponte stradale della SS310.
4. **SCARICO 52:** lo scarico è costituito da un DN400 CLS, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 5 m (ortogonali all'alveo) ed un superficie di circa 2.5 mq. Lo scarico avviene nella sponda in sinistra idraulica del Rio Pondo.
5. **SCARICO 41:** lo scarico è costituito da un DN630 PVC, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 5 m terminali ed un superficie di circa 3.2 mq. Lo scarico avviene in sinistra idraulica del fiume Bidente, sottopassando il percorso fluviale.
6. **SCARICO 2N:** lo scarico è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente, subito a monte del ponte stradale della SP26 sul medesimo fiume, con sedime al piede del muro in

pietra di contenimento alla via Guglielmo Marconi ed al limitare dell'area demaniale fluviale, deriva dalla separazione di una fognatura mista e che diviene pertanto scarico di acque bianche - a seguito di una serie di interventi da parte della Società Hera. è costituito da condotta DN 800 PVC con scarico a monte del ponte, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 2 m terminali ed un superficie di circa 2 mq. Lo scarico avviene a piede muro e a filo golena.

7. **SCARICO 3N:** lo scarico è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente subito, a valle del ponte stradale della SP26 sul medesimo fiume e con sedime sulla briglia esistente, è ubicato in via Giovannetti, è derivante da una fognatura mista e che diviene pertanto scarico di acque bianche a seguito di una serie di interventi da parte della Società Hera, è costituito da una condotta DN 630 PVC con scarico a valle del ponte, il quale occupa il demanio per una lunghezza di circa 35 m ed un superficie di circa 35 mq. La condotta di scarico scorre, nel tratto finale (circa 1 metro), ovviamente all'interno del corpo della briglia, prima del punto di scarico vero e proprio che avviene in corrispondenza del salto di quota della stessa briglia.
8. **SCARICO 5N:** lo scarico è ubicato in via Giovannetti, è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente ai piedi del muro di pietra di contenimento sul fiume Bidente. si presenta quindi come una condotta DN 200 PVC a calata verticale dal pozzetto di raccolta che sta in via Giovannetti fino al piede del muro sulla golena fluviale, con direzione delle acque verso il fiume Bidente, proprio in corrispondenza di una briglia fluviale
9. **SCARICO 6N:** è ubicato in Via Bertini, è posizionato in sponda destra orografica del Rio Pondo, al limite dell'area demaniale, pochi metri prima della confluenza nel Fiume Bidente, Il manufatto di scarico si presenta come un condotto in PVC DN400. I collettori di fognatura bianca hanno uno sviluppo lineare di circa 230 metri e sono realizzati con tubazioni di diametri vari.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità consecutiva di 19 anni a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, ovvero fino al **31/12/2041**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario è esentato, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario;

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
3. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico Num. 2112 del 21/06/2022, acquisita in data 22/06/2022 PG/2022/104032 e nota Prot. 28/08/2023.0058638.U rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“-omissis -

1. L'area di immissione degli scarichi dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque. L'area di immissione non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero

deflusso delle acque;

2. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e al competente settore di ARPAE i soli lavori necessari a mantenere efficienti le opere di scarico nella loro interezza, la sezione idraulica di uscita degli scarichi nell'alveo del corso d'acqua sgombra da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. Questa Agenzia informando l'amministrazione che rilascia l'autorizzazione (AR-PAE) si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza dell'autorizzazione unica ambientale, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, compreso il possibile spostamento e/o rimozione del manufatto di scarico causa esigenze idrauliche, La rimozione sarà a carico dell'utilizzatore;

3. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dal competente settore di ARPAE;

CONDIZIONI GENERALI

a) Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

b) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati dalle tubazioni di scarico.

c) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Si consiglia la consultazione dei Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>.

d) Nel caso di lavori all'interno dell'alveo fluviale, il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 0543-714714, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.

e) L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.;

f) È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni /concessioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

g) Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le

autorizzazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;

h) L'Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

i) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle acque territoriale o al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto o dalla notifica dello stesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;

..Omissis..."

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.